Roma, 30/10/2026

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202609502/AG
Oggetto: DM 17.9.2026 Caratteristiche e contenuti delle prescrizioni transfrontaliere - IDMonitor 96
Circolare n. 16134
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Caratteristiche e contenuti delle prescrizioni transfrontaliere

Riferimenti – DM 17.9.2026 Caratteristiche e contenuti delle prescrizioni transfrontaliere - IDMonitor 96. (GU n.246 del 22-10-2026).

Nella Gazzetta del 22 ottobre u.s., è stato pubblicato il D.M. 17.9.26 (CLICCA QUI) che disciplina - in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 12, commi 8 e 9, del D.Lgs. 38/2014 (cfr circolare federale n. 8807 del 14.4.2014) - le caratteristiche e i contenuti delle prescrizioni transfrontaliere rilasciate nel territorio italiano e utilizzate per la dispensazione in una farmacia estera.

Nel rinviare al testo del decreto, in vigore dal 6 novembre p.v., per ogni opportuno approfondimento, si evidenzia quanto segue.

- Le prescrizioni transfrontaliere possono essere:

– elettroniche, generate dal sistema NCPeH ((National Contact Point for eHealth - Punto di contatto nazionale per l'eHealth - istituito presso il Ministero della salute, che consente la trasformazione e la trasmissione delle prescrizioni farmaceutiche rilasciate sul territorio italiano per la dispensazione negli altri Stati membri), a partire dalle ricette elettroniche nazionali nel momento in cui queste ultime sono richieste dalle farmacie estere degli Stati membri che hanno attivato gli scambi elettronici con l'Italia.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Tali prescrizioni – che riportano i dati relativi all'assistito, al medico prescrittore e al medicinale prescritto, indicati nel disciplinare tecnico allegato al decreto in oggetto (CLICCA QUI) – possono essere generate esclusivamente per i medicinali individuati in un elenco pubblicato sul portale istituzionale del Ministero della salute entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame e periodicamente aggiornato.

- cartacee, qualora la farmacia estera ove si vuole chiedere la dispensazione del medicinale si trovi in uno Stato membro che non ha attivato gli scambi elettronici con l'Italia, o comunque su richiesta dell'interessato.
 Tali prescrizioni possono essere rilasciate per tutti i medicinali di cui è autorizzato il commercio in Italia, a eccezione di quelli soggetti a prescrizione medica speciale, di cui all'art. 90 del DLgs 219/2006.

- Resta fermo il diritto del farmacista dello Stato membro, ove previsto dalla sua normativa nazionale, di rifiutarsi per ragioni etiche di dispensare il medicinale prescritto in Italia, ove il farmacista godrebbe dello stesso diritto.

- La prescrizione transfrontaliera richiede che vengano presentate ed erogate unicamente ricette con singole tipologie di prescrizioni (anche più confezioni di un farmaco, ma della stessa tipologia), mentre nelle ricette dematerializzate italiane è possibile rilasciare ricette anche relative a più tipologie di farmaci. Conseguentemente solo nel caso di utilizzo all'estero della ricetta farmaceutica attraverso infrastruttura dedicata allo scambio europeo, la prescrizione contenente più tipologie di farmaci viene trasformata in tante prescrizioni transfrontaliere singole, quante sono le prescrizioni farmaceutiche contenute nella ricetta elettronica ed è utilizzata per un'unica dispensazione affinché venga accettata da tutti i sistemi di dispensazione esteri.

- Nel caso di dispensazione parziale dei medicinali prescritti, la prescrizione non è più utilizzabile nelle farmacie, sia italiane sia estere.

- Gli assistiti che utilizzano la prescrizione transfrontaliera sono tenuti a sostenere il costo dei medicinali dispensati nella farmacia estera, secondo le tariffe in vigore nello Stato di erogazione.
 Ai fini del rimborso delle spese sostenute all'estero, si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004. In alternativa, i medesimi assistiti possono chiedere il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera nelle modalità di cui al capo III del citato D.Lgs. 38/2014.

- Il Sistema TS mette a disposizione dell'utenza un servizio di assistenza tecnica per fornire ai medici prescrittori e ai farmacisti esteri informazioni e supporto per garantire il regolare processo di dispensazione delle prescrizioni transfrontaliere elettroniche.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)